

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria** (di seguito denominato **MARRC**) con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 e ss.mm.ii.

*da una parte –*

e

**Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) dell'Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina via Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31 legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Sebastiano Campagna, nato a Mazzarrà Sant'Andrea il 10 luglio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del CHIBIOFARAM medesimo,

*dall'altra -*

(di seguito denominate "**Parti**")

### VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- l'art. 2 dello Statuto del MARRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)

- il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep.139 del 31/3/2023

## **PREMESSO**

Che le Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;

che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha il fine di incrementare tutte le azioni per la piena conoscenza e favorire la valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-artistico;

che il CHIBIOFARAM ha tra le proprie finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della cultura e della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica;

che per il conseguimento delle proprie finalità, sia il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che il CHIBIOFARAM (da qui in avanti indicate "Parti"), possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, etc.;

che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con Enti rappresentativi del territorio che si evidenziano per le competenze e le finalità promozionali/divulgative che perseguono attraverso una visione che include il patrimonio culturale in genere e le collezioni museali in particolare in un contesto di cura del territorio e valorizzazione delle radici culturali;

che con nota prot. n.911-A del 31.03.2023 l'Università di Messina – Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM) ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente ad oggetto reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione;

## **CONSIDERATO**

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione, anche attraverso la messa a disposizione dei propri spazi e delle proprie strutture, in considerazione

dell'opportunità di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed in particolare le collezioni.

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo.

### **Art.1 -Oggetto**

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il MArRC e il Dipartimento CHIBIOFARAM dell'Università degli Studi di Messina, avente ad oggetto un'attività condivisa di promozione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, volta al perseguimento di reciproche finalità istituzionali; nonché nel rispetto dei propri regolamenti interni e della normativa in materia, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività di collaborazione culturale e scientifica;
- Attività di studio e partecipazione a progetti di ricerca di comune interesse.

### **Art.2 - Obiettivi e Contenuto delle attività**

Il presente Accordo ha lo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo culturale delle Parti e agevolare e sostenere la collaborazione in progetti e attività di ricerca su tematiche di comune interesse.

Le attività/iniziative da svolgersi presso le sedi museali di competenza, dovranno essere concordate e preliminarmente valutate ed approvate reciprocamente dalle Direzioni in armonia con la programmazione istituzionale all'interno della struttura e nel rispetto delle prescrizioni normative dettate dal Codice dei Beni Culturali.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con il Dipartimento CHIBIOFARAM dell'Università degli studi di Messina, dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

### **Art.3 - Modalità della collaborazione**

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente atto.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'eventuale utilizzazione dei rispettivi locali e la messa a disposizione delle

utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Per le Parti gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione dovranno essere conformi a quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni.

Alle funzioni e ai compiti derivanti dal presente Accordo e dagli eventuali accordi attuativi successivi, le Parti provvedono nell'ambito delle proprie risorse umane e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il CHIBIOFARAM si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, e quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento previa valutazione delle finalità condivise sulla base della previsione di cui all'art. 2 del rapporto di collaborazione. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

Le modalità esecutive delle attività/iniziativa svolte presso le rispettive sedi dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno delle relative strutture.

#### **Art. 4 - Referenti dell'Accordo**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Vengono designati come referenti:

Per il CHIBIOFARAM la prof.ssa Paola Maria Bonaccorsi

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dott. Carmelo Malacrino

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Art.5 - Impegno e ruoli delle parti**

Le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente accordo, alla realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative intraprese per la valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità alle finalità istituzionali degli enti e in l'attuazione di quanto indicato nelle premesse.

#### **Art.6- Obblighi delle parti**

Il MArRC e il Dipartimento CHIBIOFARAM si impegnano a sostenere i progetti e le iniziative di promozione culturale, volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC e il Dipartimento CHIBIOFARAM si impegnano a concedersi gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi, ed a

Il MArRC e il Dipartimento CHIBIOFARAM si impegnano a programmare e realizzare le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo.

#### **Art. 7- Oneri connessi all'attuazione dell'accordo**

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico del Dipartimento CHIBIOFARAM. Gli eventuali oneri finanziari relativi allo svolgimento delle attività saranno di volta in volta pattuiti sulla base di accordi integrativi *ad hoc*.

#### **Art. 8 - Diritto di immagine**

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico atto concessorio compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

#### **Art.9 - Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,

documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Art.10 - Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna delle Parti non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per le obbligazioni contratte dal CHIBIOFARAM; è parimenti esclusa ogni garanzia del CHIBIOFARAM per le obbligazioni contratte dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

#### **Art.11- Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art.12 - Proprietà intellettuale dei risultati**

Le Parti convengono che sia il prodotto delle attività inerenti gli obiettivi in convenzione che il regime di utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione saranno regolati da specifici accordi, in conformità alla normativa vigente, che tengano conto dei diritti di chi svolge la ricerca scientifica e dei diritti del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria di *copyright*.

#### **Art.13 – Durata, rinnovo e recesso**

Il presente accordo avrà durata di anni due con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata).

#### **Art.14- Registrazione e Spese**

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4, e le spese sono a carico della parte richiedente.

Il CHIBIOFARAM assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Messina n. 67760 del 2010.

#### **Art. 15- Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003, nonché di cui al Regolamento Generale UE 2016/679.

#### **Art.16- Modifiche**

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

### **Art.17- Foro Competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Museo e il Dipartimento CHIBIOFARAM in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro competente per legge.

### **Art.18 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il presente Accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/200.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Direttore

Dott. Carmelo Malacrino

  

---

Per l'Università di Messina- Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,  
Farmaceutiche e Ambientali

Il Direttore

Prof. Sebastiano Campagna

Firmato digitalmente da  
**Sebastiano Campagna**

CN = Sebastiano Campagna  
C = IT

  

---